Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 settembre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, concernente « Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1946, n. 166, all'art. 4, comma *i*), seconda linea, ove è detto: « .. positivamente *accertati* » deve leggersi: « ... positivamente *accertate* ».

Il titolo del R. decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 610, concernente la ricostituzione del comune di Norbello (Cagliari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1946, n. 178, deve correggersi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: « Ricostituzione dei comuni di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Domusnovascanales » si deve leggere: « Ricostituzione del comune di Norbello (Cagliari) ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 69.
Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774. Pag. 2094

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 70.
Aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata . . . . Pag. 2094

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 71.
Collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo degli uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito . . . . Pag. 2095

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 72.
Denominazione dei capi degli uffici del pubblico ministero . . . . Pag. 2095

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1946, n. 73.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1946-47 . . Pag. 2096

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.
Ripartizione dell'addizionale 3 % su vari tributi erariali, comunali e provinciali a favore delle provincie. Pag. 2096

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1946.
Divieto di caccia per tutta l'annata venatoria 1946-47 sui fondi già costituenti la riserva di caccia denominata « Sassonero » . . . . Pag. 2096

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1946 . . . . Pag. 2097

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2097

CONCORSI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Revoca del concorso a n. 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale del 19 marzo 1942 . . . . Pag. 2097

Concorso per titoli e per esami a n. 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 2097

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 69.

Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Allo statuto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nell'ultimo comma dell'art. 5 le parole « della Gioventù Italiana del Littorio » sono sostituite dall'altra « civili ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 9 sono sopppresse le parole: « di razza ariana ».

Il secondo periodo del 2° comma dello stesso articolo è così modificato:

« Per il corso allievi di Stato Maggiore vale anche il diploma dell'Istituto nautico Sezione capitani ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 22 è abrogato.

Art. 5.

L'art. 33 è modificato come segue:

« Le famiglie degli allievi sono tenute al pagamento delle spese previste dalla notificazione di concorso emanata dal Ministero della marina, di concerto col Ministero del tesoro, nell'anno di ammissione ».

Art. 6.

L'art. 34 è modificato come segue:

« Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio saranno concesse le facilitazioni economiche previste nella notificazione di concorso di cui all'articolo precedente ».

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 che hanno effetto dal 1° settembre 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

DE COURTEN — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 70.

Aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1942, n. 1447;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, in via provvisoria i canoni ed i corrispettivi ad eccezione dei corrispettivi indicati nel successivo art. 3, previsti dalle convenzioni stipulate fra le Ferrovie dello Stato le aziende delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata per regolare i servizi cumulativi e di corrispondenza e di scambio merci, anche se scadute o disdette ma tuttora in atto in attesa di rinnovazione, sono maggiorati nella stessa misura degli aumenti apportati o che si apporteranno alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose rispetto alle tariffe in vigore sulle singole linee concesse anteriormente al 10 giugno 1944.

Analogamente, nel caso che le Ferrovie dello Stato usufruiscano di impianti delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata o che si avvalgano di prestazioni eseguite per loro conto dalle suddette ferrovie e tramvie concesse, la maggiorazione dei canoni e dei corrispettivi verrà commisurata agli aumenti applicati o che verranno applicati sulle Ferrovie dello Stato alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose rispetto alle tariffe in vigore sulla rete statale anteriormente alla data del 10 giugno 1944.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata prenderanno, al più presto possibile, accordi per addivenire alla determinazione dei definitivi canoni e corrispettivi.

Art. 3.

A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, le tasse per nolo carri, copertoni ed attrezzi di carico e per manovre dei carri sono elevate come appresso:

L. 108 al giorno per carro scambiato, o L. 4,50 per carro-ora;

L. 162 al giorno per carro senza scambio, o L. 6,75 per carro-ora;

L. 70 al giorno per uso copertoni;

L. 30 al giorno per uso attrezzi di carico;

L. 50 per ogni carro manovrato.

Art. 4.

Gli aumenti dei canoni e corrispettivi praticati a sensi dell'art. 1 costituiranno un acconto che verrà versato all'Amministrazione che risulterà creditrice su quelle somme che saranno definitivamente concordate a norma dell'art. 2.

Una volta determinati, in via definitiva, i nuovi canoni e corrispettivi, verrà proceduto ad un conguaglio fra il credito effettivo e le somme percette in base agli aumenti calcolati a sensi dell'art. 1.

Per il periodo di tempo intercedente fra la determinazione dei canoni e corrispettivi e la decorrenza di essi, risultante dai nuovi atti stipulati, verranno corrisposti gli interessi del 5 % a favore dell'Amministrazione creditrice.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 71.

Collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo degli uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 288, riguardante il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo degli uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito;

Ritenuta la opportunità di prorogare quanto in esso è disposto anche per l'esercizio 1946-47;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con compensi forfetari, da stabilire con propri decreti, al rimborso delle somme inerenti ai servizi prestati dagli uffici postali, dall'Istituto di emissione e dalle aziende di credito, nell'esercizio 1946-47, per il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione del presente decreto e di introdurre nei bilanci della spesa le variazioni inerenti a quanto disposto nel precedente articolo e necessarie per le altre spese che potranno occorrere per l'allestimento e collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, nelle Provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 72.

Denominazione dei capi degli uffici del pubblico ministero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visti l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La denominazione di « Procuratore generale del Regno » e di « Procuratore del Regno » è modificata, rispettivamente, in « Procuratore generale della Repubblica » e in « Procuratore della Repubblica ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1946, n. 73.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 8;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946/47, è autorizzata una prima prelevazione di L. 29.080.000 (ventinovemilioniottantamila) che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 71. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	19.080.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 21. — Spese per propaganda di italianità	»	10.000.000
Totale. . .	L.	29.080.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Ripartizione dell'addizionale 3 % su vari tributi erariali, comunali e provinciali a favore delle provincie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, con il quale l'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, è elevato a cinque centesimi e si dispone che i tre quinti del provento sono devoluti a favore delle provincie, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze;
Ritenuto che, in base a tale disposizione occorre stabilire le modalità di ripartizione del provento fra le amministrazioni provinciali;
Ritenuto che all'intento di assicurare a tutte le provincie un provento sufficiente a sollievo dei loro bilanci è opportuno ripartire il gettito complessivo dell'addizionale realizzato in tutto il territorio dello Stato in ragione diretta della popolazione di ciascuna provincia;

Decreta:

I tre quinti del provento complessivo dell'addizionale di centesimi cinque per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, di cui sopra, sono ripartiti a favore delle provincie in ragione del numero degli abitanti di ogni provincia.
I pagamenti delle quote a ciascuna provincia saranno effettuati semestralmente con mandato da emettersi sull'apposito capitolo di spesa del bilancio del Ministero delle finanze.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2593)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1946.

Divieto di caccia per tutta l'annata venatoria 1946-47 sui fondi già costituenti la riserva di caccia denominata « Sassonero ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
Vista la richiesta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna, nella sua qualità di commissario straordinario del Comitato provinciale della caccia, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29 del testo unico sopracitato, il divieto di caccia sui terreni già costituenti la riserva di caccia denominata « Sassonero », siti nei comuni di Monterenzio, Casalfiumanese e Castel San Pietro, della estensione di ettari millesettecentosettantasei e della quale era concessionario il consorzio rappresentato dal sig. Loro conte Catullo;
Ritenuta la opportunità di accogliere la richiesta di cui sopra al fine di proteggere la selvaggina ivi esistente;

Decreta:

Per tutta l'annata venatoria 1946-47, è vietata la caccia sotto qualsiasi forma sui fondi già costituenti la riserva di caccia denominata « Sassonero », siti nei comuni di Monterenzio, Casalfiumanese e Castel San Pietro, dell'estensione di ha 1776 della quale era concessionario il consorzio rappresentato dal sig. Loro conte Catullo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, commissario straordinario del Comitato provinciale della caccia di Bologna, è incaricato della divulgazione del provvedimento nel modo che riterrà più opportuno.

Roma, addì 26 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Pescara è stata autorizza ad assumere un mutuo di L. 27.956.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2586)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 agosto 1946 - N. 181

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	89,775
Id. 3,50 % 1902	86 —
Id. 3 % lordo	77,025
Id. 5 % 1935	6,175
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 5 % 1936	95,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,050
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	97,225

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Revoca del concorso a n. 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale del 19 marzo 1942.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 19 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio successivo, col quale è stato bandito un concorso a n. 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il concorso stesso è stato sospeso prima dell'inizio delle prove scritte;

Ritenuta la necessità di conferire detti posti mediante concorso da bandire con modalità di espletamento e requisiti di ammissione diversi da quelli fissati dal predetto decreto:

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' revocato il concorso per esami a n. 12 posti di grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale del 19 marzo 1942.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2590) *Il Ministro*: SCELBA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli e per esami a n. 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la lettera n. 56506/12106 del 26 gennaio 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esami per la metà dei posti disponibili nel grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a n. 12 posti del grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di laurea in ingegneria industriale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di 33 anni.

Detto limite è elevato ad anni 38 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico e ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227 e del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, indirizzate al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Servizio II, Divisione 1ª, Sezione 1ª, e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di 60 giorni e di quelle con documentazione incompleta od irregolare non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) diploma originale o copia autentica della laurea debitamente legalizzata e certificato rilasciato dalla competente autorità da cui risultino le votazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario.

Oltre i documenti indicati alla lettera *b*) i concorrenti potranno presentare:

1) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

2) pubblicazioni tecniche inerenti alle telecomunicazioni;

3) certificati di prestazione d'opera di carattere tecnico afferenti le telecomunicazioni presso Enti pubblici o privati, con l'indicazione della durata di tali servizi e della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto,

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, ed, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre.

I partigiani combattenti ed i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, dovranno comprovare il possesso di tali qualifiche mediante l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno esibire l'originale o copia autentica del diploma rilasciato dalle commissioni di cui al precedente comma.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei patrioti combattenti, dovranno provare la loro qualità mediante un'attestazione del Comune di residenza, vidimata dal prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari civili di ruolo, possono limitarsi a produrre oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) e copia dello stato matricolare rilasciata dal competente ufficio del personale.

Quest'ultimo documento non è richiesto per i concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito del-

l'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 2 del presente bando per gli aspiranti coniugati.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova d'esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per la terza prova scritta il candidato svolgerà a scelta uno dei tre temi che verranno dettati.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione in relazione alla speciale natura tecnica del concorso; essa disporrà al riguardo complessivamente di 10 punti.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato in quella orale e di quello ottenuto per i titoli presentati.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni.

Art. 9.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando che:

a) un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati idonei mutilati od invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui alla lettera a), è riservata ai candidati idonei ex combattenti, o partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico ai sensi del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni;

c) in caso che con le categorie indicate alle lettere a) e b) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati idonei orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione od ai figli degli invalidi, per gli stessi motivi, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1397 e successive estensioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con l'assegno lordo mensile di L. 4208 più l'indennità di carovita spettante secondo la sede d'ufficio.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato saranno esonerati dal prestare servizio di prova qualora abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata, saranno considerati dimissionari, senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 11.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria nel ruolo degli ingegneri specializzati) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il Ministro: SCELBA

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

MATERIE DI ESAME SCRITTO

I PROVA

Fisica ed elettrotecnica generale:

a) Acustica Produzione e propagazione dei suoni: teorema di Newton; principio di Huygens, riflessione. Caratteri distintivi dei suoni. Composizione dei suoni. Legge di Fourier. Interferenza e battimenti Risonanza acustica. Scala musicale. Voce ed udito.

b) Ottica Emissione e propagazione della energia raggiante. Riflessione e rifrazione della luce. Spettroscopia. Assorbimento della energia raggiante. Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce. Fotometria.

c) Elettricità e magnetismo Azioni elettriche. Capacità elettrica, condensatori. Azioni magnetiche. Corrente elettrica. Fenomeni elettrolitici e teoria della pila. Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica. Induzione elettromagnetica. Potenziale elettrodinamico. Coefficienti di induzione. Circuiti a corrente alternata. Elettroni. Campo newtoniano; funzione potenziale. Flusso uscente da una superficie chiusa. Divergenza. Teorema di Stockes. Equazioni di Poisson e Laplace.

d) Unità di misura.

e) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua. Alternatori. Trasformatori. Motori a corrente alternata. Illuminazione elettrica. Trasporti di energia. Raddrizzatori.

f) Sistemi di misure elettriche e magnetiche. Misure di corrente di voltaggi e di potenze. Misure di piccole, medie e grandi resistenze. Misure di capacità e di induttanza. Cenno sulla teoria degli errori.

g) Prove di collaudo del macchinario elettrico.

II PROVA

Costruzioni:

a) Meccanica applicata alle costruzioni: elasticità, sollecitazioni semplici e composte. Travi reticolate, travi continue, archi, telai. Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro. Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità.

b) Materiali naturali: pietre e legnami. Materiali metallici: generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche. Materiali artificiali; laterizi, calci e cementi, vetro, ceramiche, materie plastiche. Caratteristiche fisiche e meccaniche dei suddetti materiali, principali prove di collaudo.

III PROVA

a) *Teoria delle trasmissioni T.T. con e senza fili:*

Equazioni di Maxwell. Propagazione per onde piane. Teorema di Pointing. Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie; resistenza e capacità in serie; resistenza, induttanza e capacità in serie nei casi di f.e.m. costante e di f.e.m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime. Impedenza. Risonanza. Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite. Equazione dei telegrafisti; casi particolari in cui una o più delle costanti siano nulle. Linea uniforme di lunghezza infinita. Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente. Impedenza delle linee. Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza. Linee artificiali. Circuiti telefonici aerei e in cavo. Attenuazione e distorsione. Induzione mutua fra circuiti. Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini. Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici. Generalità sui quadripoli: filtri elettrici.

b) *Radiotecnica:*

Costanti dei circuiti. Resistenza in alta frequenza. Effetto della pelle. Induttanza, capacità. Circuito semplice e circuiti accoppiati. Fenomeni di risonanza. Circuiti con costanti distribuite. Aerei. Linee di alimentazione in alta frequenza Fili di Lecher. Teoria del dipolo hertziano. Fenomeni di propagazione. Apparecchi tipo: radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; principi e schemi. Modulazione. Cenni sulle misure radiotecniche. Misure di frequenza. Ondametri. Cenni sulla tecnica delle onde cortissime. Aerei direttivi. Sistemi a fascio. Moltiplicazione della frequenza. Amplificazione della potenza. Radiogoniometria.

c) *Telegrafia:*

Principii fondamentali dei sistemi di segnalazione telegrafica: tipi di codici telegrafici. Modulazione di corrente continua e alternata. Rapidità di modulazione.

Parti componenti un collegamento telegrafico: apparati emittenti e riceventi, via di trasmissione.

Propagazione dei segnali telegrafici. Grado di distorsione telegrafica, tipi di distorsione. Cause della distorsione e sistemi per la sua compensazione.

Apparati telegrafici a codice Morse: descrizione dell'apparato Morse a manuale e principio di funzionamento degli emettitori a zona perforata e dei perforatori. Principio di funzionamento dell'apparato Baudot: sincronismo e sua correzione. Descrizione sommaria dell'emettitore, del distributore e del traduttore Baudot. Principio di funzionamento dei telestampanti e dei relativi emettitori a zona perforata. Descrizione del telestampante Olivetti.

Apparecchiature telegrafiche di linea: Relè telegrafici (caratteristiche e tipi). Traslazioni telegrafiche semplici e differenziali. Collegamenti in duplice. Linee artificiali per telegrafia. Sistemi e apparecchiature per simultanee telegrafiche su circuiti combinati e supercombinati e per telegrafia infracustica.

Principi fondamentali della telegrafia a corrente alternata.

Schemi generali e descrizione dell'apparecchiatura per telegrafia armonica e sopracustica.

d) *Telefonia:*

Apparecchi microtelefonici a batteria locale; organi principali ed accessori, circuiti, protettori.

Commutazione telefonica manuale: organi di commutazione, commutatore semplice, commutatori multipli, sistemi a batteria centrale e relativi posti di abbonato, sistemi centralizzati, Commutatori interurbani.

Commutazione automatica: principi fondamentali dei sistemi Strowger, Western Eletric, Siemens. Commutazione semiautomatica.

Impianto ed esercizio delle reti telefoniche urbane: sistemi di distribuzione delle linee nelle reti esterne, linee collettive (partylines). Progetto di una rete urbana: determinazione dei centri telefonici, linee di giunzione, tracciati dei cavi e posizione dei distributori. Calcolo degli organi di una centrale. Permutatore. Ripartitore, tavoli di prova. Stazioni di energia.

Impianto di esercizio delle reti telefoniche interurbane. Circuiti a carica uniformemente distribuita e a carica concentrata. Circuiti reali e virtuali. Frequenza critica, impedenza caratteristica e costante di fase. Unità logaritmiche e grandezze di riferimento del CCIF (Comitato Consultivo Internazionale Telefonico).

Trasformatore semplice e differenziale. Circuiti a due fili e a quattro fili e relativi amplificatori.

Sistemi di chiamata. Soppressori di eco.

Diafonia: attenuazione di para e telediafonia.

Cenni sulla telefonia con correnti vettrici di alta frequenza.

e) *Linee e cavi:*

Studio del tracciato e impianto delle linee.

Linee aeree: tipi di sostegni impiegati e relativi calcoli di stabilità, materiali d'armamento, caratteristiche elettriche e meccaniche, prove di collaudo.

Linee in cavo. Cavi sotterrati e sottomarini e relativi metodi di posa.

Misura delle costanti elettriche e localizzazione dei guasti.

Interferenze fra linee T.T. e linee di energia e trazione elettrica.

MATERIE DI ESAME ORALE

Oltre quelle delle prove scritte:

Contabilità generale dello Stato: concetto generale. Beni dello Stato. Contratti e servizi ad economia. Bilancio dello Stato. Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato. Organi contabili e di controllo; centrali e territoriali. Servizio di Tesoreria delle Amministrazioni dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili. Resa dei conti.

Visto, *Il Ministro*: SCELBA

(2591)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.